



# COMUNE DI FRANCOFONTE

*Provincia di SIRACUSA*

## DETERMINAZIONE DEL SINDACO

**N. 21 DEL 01/07/2010**

**Oggetto: Proroga dell'incarico di Responsabile dei Servizi POLIZIA MUNICIPALE al Dott. Giuseppe Principato, ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 51 della Legge 142/90 recepito dalla L.R. n. 48/91) per i mesi da Luglio a Dicembre 2010.**

**PREMESSO** che il Corpo della Polizia Municipale, in atto, è privo della figura del Comandante del Servizio di Polizia Municipale;

**che** pertanto, è necessario il ricorso ad un professionista esterno, stante la carenza all'interno della dotazione organica di analoga professionalità cui affidare le funzioni di responsabile di posizione organizzativa per le motivazioni meglio esplicitate nelle proprie determinazioni n. 10/09 – 11/09 e 41/09;

**Preso atto**, del perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso a professionalità esterne per rivestire il ruolo di Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale;

**Valutato** che, non potendosi procedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile dei Servizi all'interno della dotazione organica, questo Ente deve avvalersi di professionalità esterne, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano espressamente la possibilità di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato per ricoprire i posti di responsabile degli Uffici e dei Servizi;

**Dato atto:**

**che** l'art.110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art.51 della Legge n. 142/1990, recepito alla L.R. n.48/91 e s.m.i., che disciplinano il conferimento di incarichi a contratto, prevedono espressamente che negli Enti privi di dirigenza il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce limiti, criteri e modalità con cui

possono essere stipulati contratti a tempo determinato, fuori dalla dotazione organica, nel rispetto dei seguenti parametri:

- per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco
- in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica
- con l'attribuzione del trattamento economico equiparato a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati del personale degli Enti locali (oltre eventuale indennità "ad personam" nella misura fissata dalla Giunta
- in assenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente
- che le vigenti disposizioni di legge prevedono che "il Sindaco può, in ogni caso nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, al di fuori della dotazione organica, con contratto di diritto privato"
- che il ricorso ai contratti di diritto privato a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, oltre che per gli incarichi di alta specializzazione, è utilizzabile anche per la nomina dei funzionari dell'area Direttiva, nel rispetto dei requisiti del possesso del diploma di Laurea e di adeguate professionalità, capacità e attitudini

**Dato atto**, che la spesa del personale è inferiore al 50% delle spese correnti e, pertanto, non trova applicazione il divieto di assunzione e le altre limitazioni previste dalla L. n. 133/2008;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi della normativa richiamata in premessa e considerato che l'incarico di responsabile di posizione organizzativa ha natura "intuitu personae"

**Ritenuto** che all'incarico di Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale, di cui alle determine sopra menzionate, non si applica la normativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in quanto non trattasi di incarico di consulenza e/o collaborazione, né si applicano le disposizioni dell'art. 36 del menzionato Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001) e s.m.i., come precisato nella nota dell'A.N.C.I. del 19/08/2008, essendo tale tipologia di incarichi degli Enti locali (incarichi a contratto per la copertura dei posti di Responsabile degli Uffici e dei Servizi) disciplinata dalla normativa speciale contenuta nell'art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, D. L.gs. n. 267/2000 e per la Regione Sicilia dall'art. 51 della L. n. 152/90 nel testo recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.

**Dato atto:**

che l'incarico "de quo" viene conferito al di fuori della dotazione organica ed entro i limiti di legge (5% della dotazione) e che la durata limitata dell'incarico e la necessità di non lasciare scoperto il posto di responsabilità al vertice dell'area di Polizia Municipale non sono compatibili con l'espletamento del concorso pubblico;

**Visto** il curriculum vitae già allegato alle precedenti determinazioni del Dott. Giuseppe Principato e valutata la sua esperienza professionale, nonché, alle altre mansioni da espletare;

**Ritenuto** poter procedere alla proroga dell'incarico in corso "de quo" al Dott. Giuseppe Principato, il quale dimostra di avere maturato la necessaria esperienza presso l'Amministrazione dello Stato, oltre a possedere la competenza e la professionalità necessarie a ricoprire l'incarico di Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale;

**Ritenute**, pertanto, le peculiari competenze del Dott. Giuseppe Principato maggiormente rispondenti alle attuali esigenze di questa Amministrazione;

**Visti:**

- l'art. 110 del D. Lgs. N. 267/2000;
- l'art. 51, comma 5 bis, della L. n. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91;
- l'art. 51 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DETERMINA**

- 1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/91, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento;
- 2) Di prorogare l'incarico in corso di Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Principato, in possesso del Diploma di Laurea in "Scienze dell'Amministrazione" e dei requisiti di legge, mediante stipula di contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato, per la durata di mesi sei, con decorrenza dal 01.07.2010, ulteriormente prorogabile.
- 3) Di corrispondere al professionista il trattamento economico previsto per la Cat. D3;
- 4) Di provvedere con determinazione del responsabile del Servizio, Ufficio Personale, all'impegno della relativa spesa;
- 5) Di approvare lo schema di contratto a tempo pieno e determinato di diritto privato, per la durata di mesi sei e per 36 ore settimanali, che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL SINDACO  
F.to Dott. Giuseppe Castania



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Provincia Regionale Di Siracusa

---

## CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO

L'anno duemiladieci il giorno uno del mese di Luglio tra il Comune di Francofonte, rappresentato dal **Rag. Salvatore CUNSOLO** nella qualità di Resp. Uff. Personale, e il **Dott. PRINCIPATO Giuseppe** nato a San Gregorio di Catania (CT) il 01/01/1956 e residente in Mascalucia con abitazione in Via Giotto. 45 codice fiscale PRN GPP 56A01 H940N;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Premesso che con determina Sindacale n° 21 del 01/07/2010 con la quale veniva prorogato l'incarico al **Dott. PRINCIPATO Giuseppe** quale dirigente del settore Polizia municipale del Comune di Francofonte a tempo pieno sino al 31/12/2010 e ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 110 del D.Lsg. 267/00, si stipula il presente contratto.

#### ART. 1 - (INQUADRAMENTO)

Il Comune di Francofonte inquadra il **Dott. PRINCIPATO Giuseppe** nella categoria giuridica "D", posizione economica "D3" del C.C.N.L. Enti Locali - Ordinamento Professionale, stipulato in data 31/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale di:

- Dirigente del Settore "Polizia Municipale"

#### ART. 2 - (DECORRENZA)

Gli effetti del presente contratto decorrono dall' 01 Luglio 2010 e terminano il 31 Dicembre 2010;

#### ART. 3 - (MANSIONI)

Ai sensi dell'ordinamento professionale di cui al C.C.N.L. sopra citato, il Comune di Francofonte adibisce il dipendente alle mansioni proprie del profilo professionale di Comandante della Polizia Municipale e Dirigente del Settore della "Polizia Municipale", ascritte alle categoria contrattuale nella quale è inserito, nell'ambito della classificazione professionale prevista dal citato C.C.N.L.

#### ART. 4 - (TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO)

Il rapporto di lavoro instaurato col presente contratto è a tempo pieno e determinato ed è informato ai principi della disciplina sulla privatizzazione del pubblico impiego. Esso è inoltre regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, sia per gli effetti di tipo giuridico che economico, i quali integrano a pieno titolo la disciplina e gli istituti del presente contratto di diritto privato, in relazione a tutto quanto in questo non espressamente previsto.

Sono fatti salvi e trovano compiuta applicazione nei riguardi del lavoratore dipendente contrattualizzato ogni altro istituto e disciplina non richiamati dai vigenti cc.cc.nn.ii., purché espressamente riservati alla legge ed ai regolamenti o ai successivi contratti nazionali e s.m.i..

#### **ART. 5 - (DURATA DEL CONTRATTO)**

Il presente contratto di lavoro viene sottoscritto dalle parti per un periodo di mesi 6(sei) e comunque fino al 31/12/2010 nelle more di ulteriore proroga.

#### **ART. 6 - (TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO)**

La retribuzione è quella prevista dal C.C.N.L. del Comparto Enti Locali vigente con riferimento alla categoria di inquadramento come sotto indicato:

a) - Categoria "D.3"

- retribuzione semestrale in Euro = 12.169,02; (mensile Euro 2028,17)
- indennità di posizione in Euro = 4.560,00; (mensile Euro 760,00)
- Rimborso spese in Euro = 2.100; (mensile Euro 350,00)
- 13° mensilità Euro = 2788,17
- oltre oneri contributivi previdenziali ed assistenziali;

#### **ART. 7 - (LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO)**

L'attività lavorativa del dipendente viene espletata presso il Comune di Francofonte, la sede di lavoro è quella del Comando di Polizia Municipale.

#### **ART. 8 - (ORARIO DI LAVORO)**

L'orario di lavoro è di 36 (Trentasei) ore settimanali, articolati secondo la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro stabilito per la Polizia Municipale, sulla base della normativa vigente.

#### **ART. 13 - (TUTELA DEI DATI PERSONALI)**

L'Amministrazione garantisce al lavoratore dipendente la tutela e la riservatezza dei dati personali e ne assicura il trattamento nel rispetto del D.Lgs 196 del 2003.

#### **ART. 14 - (NORME REGOLAMENTARI)**

Il dipendente con la stipula del presente contratto di lavoro dà atto di essere a conoscenza delle norme dello Statuto e dei Regolamenti di disciplina e di organizzazione dell'Ente, nonché di ogni altro atto e disposizione emanati dallo stesso, ai quali dichiara di uniformarsi, ove esse non contrastino con le norme e le disposizioni legislative generali.

#### **ART. 15 - (DISPOSIZIONI DI RINVIO)**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nel Codice Civile, nelle leggi che regolano i rapporti di lavoro subordinati, nonché nel C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Enti Locali.

**ART. 16 - (DISPOSIZIONI FINALI)**

Il presente contratto è redatto in duplice copia in originale e consegnato a ciascuna delle parti contraenti; è esente dall'obbligo della registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131  
*"Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL DIPENDENTE**

-----

**IL DIRIGENTE**

-----